



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER GLI STABULARI (CeSTA)

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento, nel rispetto della normativa di Ateneo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Centro di Servizio di Ateneo per gli Stabulari - CeSTA" (di seguito solo Centro), istituito per finalità organizzative, di supporto e strumentali alle missioni istituzionali dell'Ateneo.
- 2) L'Università degli Studi di Siena dispone attualmente di tre Stabilimenti Utilizzatori e uno di allevamento dedicati alla sperimentazione animale, e precisamente:
 - LAMMB (Le Scotte);
 - Scienze Ambientali (SA, via Mattioli);
 - Nuovi Istituti Biologici (NIB, San Miniato), stabilimento utilizzatore e di allevamento.
- 3) Il Centro aggrega funzionalmente gli Stabilimenti in un'unica piattaforma di supporto alla ricerca dipartimentale di Ateneo.

Art. 2 - Finalità

- 1) Il Centro persegue la finalità di erogare servizi, gestire e potenziare attrezzature e apparati scientifici e tecnici finalizzati al supporto delle attività di ricerca scientifica delle strutture dell'Ateneo che richiedono il ricorso alla sperimentazione animale.
- 2) In particolare, le finalità del Centro sono le seguenti:
 - a) garantire il rispetto delle norme e delle procedure vigenti per l'attività di ricerca scientifica basata sull'utilizzo di animali e assicurarne il benessere;
 - b) coordinare e gestire le strutture destinate alla stabulazione degli animali da laboratorio, ottimizzando l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature e gestendo in modo uniforme e comune le attività di stabulazione;
 - c) fornire servizi, consulenza e assistenza ai ricercatori che per lo svolgimento delle loro attività istituzionali prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio;
 - d) gestire l'approvvigionamento di quanto necessario per la stabulazione e l'allevamento degli animali e l'adeguato funzionamento delle strutture, gli acquisti di strumentazioni e macchinari e la loro manutenzione;
 - e) gestire, in accordo con l'Amministrazione centrale responsabile dei contratti, le tempistiche e le convocazioni operative per la pulizia e il controllo degli infestanti negli ambienti;
 - f) garantire il controllo degli accessi agli Stabulari.
- 3) Il Centro svolge la propria attività nel rispetto delle competenze dell'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA) operante presso l'Ateneo ai sensi del D.Lgs. 26/2014, e risponde all'OPBA del suo operare nel rispetto della legislazione vigente.



- 4) Nel Centro, compatibilmente con le finalità e i limiti di cui sopra, potranno essere svolte anche attività per conto terzi mediante stipula di convenzioni o contratti in conformità alle normative vigenti.

Art.3 - Sede

- 1) Il Centro ha sede amministrativa presso il Presidio San Miniato.

Art.4 - Organi del Centro

- 1) Sono organi del Centro:
 - a) il/la Presidente;
 - b) il/la Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale;
 - c) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Il/la Presidente

- 1) Il/la Presidente è nominato/a con Decreto Rettorale, resta in carica tre anni e può essere riconfermato/a.
- 2) Il/la Presidente è individuato/a tra i/le docenti di Ateneo in possesso di specifiche competenze scientifiche e tecniche.
- 3) Il/la Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici, le istituzioni extraaccademiche, gli utilizzatori esterni e l'OPBA;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) in caso di urgenza adotta anche i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo;
 - d) ha poteri di iniziativa e proposta per il conseguimento degli obiettivi istituzionali del Centro;
 - e) predispone e gestisce, d'intesa con il/la Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale, il budget del Centro nel rispetto degli equilibri economici di bilancio;
 - f) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività del Centro;
 - g) coordina le attività di comunicazione/divulgazione interna ed esterna.
- 4) il/la Presidente può designare un/una Vicepresidente, tra i/le professori/professoressse di ruolo a tempo pieno, che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei. Il/la Vicepresidente è nominato/a con Decreto del Rettore e la sua legittimazione ha la stessa durata del mandato del Presidente designante.

Art. 6 - Il/la Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale

- 1) Il/la Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale è designato/a per un triennio, con possibilità di riconferma, dal/dalla Direttore/Direttrice generale dell'Ateneo tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo dotato di esperienza, qualifiche e competenze adeguate.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

- 2) In particolare, il/la Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale:
- a) è responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione del Centro;
 - b) è responsabile della gestione amministrativo-contabile;
 - c) è subconsegnatario/a dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) provvede agli atti di ordinaria amministrazione del Centro;
 - f) dispone l'organizzazione del personale dedicato;
 - g) propone iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi di pertinenza dello stabulario, anche in coordinamento con iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'ateneo;
 - h) svolge le funzioni indicate a suo carico dal vigente Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Siena;
 - i) vigila sull'operato del personale cui sono affidate le operazioni di pulizia e stabulazione degli animali negli Stabulari del Centro.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente, che lo presiede;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice amministrativo-gestionale;
 - c) da un membro per ognuno dei Dipartimenti che aderiscono al Centro, designati con apposita delibera dipartimentale;
 - d) dai/dalle Responsabili del Benessere e della cura degli animali per gli stabilimenti utilizzatori e di allevamento dell'Università di Siena.
- 2) I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 3) Il Consiglio può, al bisogno, convocare il Veterinario Designato, il quale partecipa ai lavori senza diritto di voto.
- 4) Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro e di verifica dell'attività svolta. Contribuisce, inoltre, allo sviluppo strategico delle attività del Centro.

In particolare, approva:

 - a) il budget;
 - b) i programmi e le linee di indirizzo;
 - c) gli atti generali dell'organizzazione;
 - d) le convenzioni con enti esterni;

Inoltre:

 - e) previo parere espresso dell'OPBA autorizza i singoli ricercatori interessati all'utilizzo delle strutture;
 - f) valuta eventuali richieste o proposte da parte dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) in tema di garanzie del benessere animale;



- g) propone al Consiglio di Amministrazione i tariffari predisposti per l'utilizzazione delle attrezzature, dei macchinari di cui dispone il Centro e del mantenimento degli animali sotto richiesta di utenza interna ed esterna.

Art. 8 - Risorse

- 1) Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone:
 - a) del budget rispondente alle necessità di funzionamento. Il budget viene compilato ogni anno nel mese di settembre secondo le esigenze;
 - b) dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici e privati finalizzati a sostenere/potenziare il funzionamento e la manutenzione della strumentazione presente nei 3 Stabilimenti afferenti al Centro;
 - c) delle entrate rimosse a fronte dei servizi erogati con diversificazione dei costi a carico dell'utenza esterna e interna, come da tariffario;
 - d) di ogni altra entrata acquisita dal Centro.
- 2) Per l'esercizio delle funzioni del Centro, il personale è assegnato secondo la normativa dell'Ateneo.

Art. 9 - Gestione amministrativo contabile

- 1) Il Centro, al pari degli altri Centri di Servizio di Ateneo, costituisce un'Unità Analitica (UA) provvista di autonomia, nell'ambito del Centro Autonomo di Gestione (CGA) corrispondente all'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Siena. In quanto tale, ad esso è attribuita la gestione amministrativa e contabile necessaria ad esercitare, con le modalità descritte dagli articoli precedenti del presente regolamento, l'autonomia gestionale prevista dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- 2) Il Centro dispone dei beni mobili e delle attrezzature ad esso assegnate dalla sua istituzione e di quelle acquisite per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 10 - Disposizioni generali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data della disposizione della Direttrice Generale.